

COMUNE DI OSTUNI (Provincia di Brindisi)

**CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO DI STRUTTURE COMUNALI
CONNESSE ALLA FRUIZIONE DEL PARCO REGIONALE DELLE DUNE COSTIERE**

Comodante: *Comune di Ostuni.*

Comodatario: *Consorzio di Gestione del Parco Regionale delle Dune Costiere.*

L'anno duemilasedici, il giorno ↓ del mese di ↓, in Ostuni e nella Sede del Comune di Ostuni, sita in Piazza della Libertà, n. 67, tra il Comune di Ostuni, codice fiscale 81000090746, rappresentato dall'ing. Roberto Melpignano, nella sua qualità di Dirigente del Settore "Urbanistica, Protezione Civile, Patrimonio ed Espropri", ivi domiciliato per la carica, giusta decreto sindacale n. 40118 del 30/08/2016 di nomina dei dirigenti dell'Ente, di seguito individuato anche con "*comodante*", ed il Consorzio di Gestione del Parco Regionale delle Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo, codice fiscale 90037060747, con sede legale in Ostuni (BR) c/o Comune di Ostuni in Piazza della Libertà, 67, rappresentato dal Presidente pro-tempore on. Vincenzo Lavarra, nato a Gioia del Colle (Ba) il 27/01/1954 e residente in Bari in via Giuseppe Fanelli n. 228/T, di seguito individuato anche con "*comodatario*",

premess

che con deliberazione di Giunta Comunale n. 220 del 05/08/2016 è stato stabilito di concedere in comodato d'uso gratuito al "Consorzio di Gestione del Parco Regionale delle Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo" per *anni 3 (tre)* i beni immobili di proprietà comunale e/o in concessione pluriennale presenti nel Parco o connessi alla fruizione e visitazione dello stesso, di seguito riportati, ivi compresi tutti i beni mobili, attrezzature ed arredi allocati nelle stesse, come da elenchi prot. n. 44635 e prot. n. 44639 del 23/12/2015 redatti dal Settore Lavori Pubblici, costituenti gli allegati A e B del presente contratto:

- **Fiume Morelli con antico impianto di acquacoltura;**
- **Casa del Mare presso l'ex lido Stefan;**
- **Casa del Parco presso l'ex stazione di Fontevecchia;**
- **Albergabici presso l'ex Casa cantoniera ANAS (fino a diversa definitiva concessione/assegnazione);**
- **Ex cava di Pezza Caldara.**

Vista la determinazione dirigenziale a contrarre n. ↓ del ↓ , con la quale è stato approvato il presente schema contrattuale, adottata ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs n. 267/2000.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1) Il Comune di Ostuni, comodante, come sopra rappresentato, concede, al "Consorzio di Gestione del Parco Regionale delle Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo", comodatario, come sopra rappresentato, che accetta, in comodato d'uso gratuito, i beni immobili di proprietà comunale in premessa citati, da destinare alle finalità di fruizione e visitazione del Parco così come previsto dal finanziamento regionale che ne ha consentito il recupero.

2) Il comodato gratuito ha la durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data di stipulazione del presente contratto. Il medesimo potrà essere rinnovato, ad insindacabile facoltà della Giunta Comunale di Ostuni, previa apposita deliberazione di rinnovo.

Il recesso unilaterale di ciascuna delle parti deve avvenire mediante apposito preavviso, da far pervenire alla controparte, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno sei mesi della predetta scadenza.

3) Il Comune si riserva il diritto di recedere con immediatezza nei seguenti casi:

- a) nella ipotesi in cui siano adottati provvedimenti dai quali derivi, direttamente o per effetto di legge, il divieto a contrattare con la pubblica amministrazione a carico del concessionario o delle persone componenti gli organi di governo della stessa;

b) nel caso di reiterate violazioni di provvedimenti adottati dall'Amministrazione comunale o da altre autorità amministrative sotto il profilo della sicurezza, della sanità, dell'igiene e dell'ordine pubblico;

c) per intervenute ed improrogabili esigenze di pubblica utilità inerenti a servizi comunali da valutarsi discrezionalmente o per gravi inadempienze del comodatario.

4) Gli immobili vengono concesse nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, così come a seguito dei lavori di recupero ambientale e architettonico - funzionale. L'eventuali migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dal comodatario restano acquisite al comodante senza obbligo di compenso, anche se eseguite con il consenso del comodante salvo sempre per il comodante il diritto di pretendere dal comodatario il ripristino dei locali nello stato in cui questi li ha ricevuti. La mutata destinazione d'uso dei locali o l'esecuzione di lavori in contrasto con le norme urbanistico-edilizie produrranno ipso jure la risoluzione del contratto per fatto e colpa del comodatario.

Il silenzio o l'acquiescenza del comodante al mutamento d'uso pattuito, a lavori non autorizzati, alla cessione del contratto, che eventualmente avvengano, avranno esclusivamente valore di tolleranza priva di qualsiasi effetto a favore del comodatario.

5) Il comodatario si impegna a rispettare le seguenti condizioni costituenti il presupposto della concessione:

- ad utilizzare il bene per gli usi conformi alle proprie finalità, con la diligenza del buon padre di famiglia;
- a comunicare immediatamente al Comune ogni situazione che esiga un intervento di manutenzione straordinaria, soprattutto se urgente ai fini della pubblica incolumità;

La reiterata violazione degli impegni assunti, comporterà la decadenza immediata del presente contratto, tramite notifica da effettuare con raccomandata AR.

6) Il comodatario è direttamente responsabile verso il Comune e i terzi per ogni e qualsiasi abuso o trascuratezza nell'uso delle strutture concesse, nonché verso terzi per danni a persone o cose che dovessero verificarsi all'interno delle stesse, esonerando espressamente il Comune da ogni responsabilità anche eventualmente di natura solidale.

7) Il comodatario dovrà farsi carico delle spese di gestione, manutenzione ordinaria, utenze, forniture e altri eventuali servizi che si rendano necessari per il buon utilizzo della cosa concessa.

8) Con la presente scrittura privata, inoltre, si concede in comodato d'uso gratuito, per anni 3 (tre), come stabilito con la medesima deliberazione di G.C. n. 220/2016, l'automezzo destinato alla ciclofficina mobile, modello Opel Vivaro Biturbo, nove posti, targato FA350ES, per l'espletamento delle attività istituzionali e di gestione dei servizi del Consorzio.

9) E' vietata la cessione, anche parziale, del presente contratto, se non espressamente autorizzata dalla Giunta Comunale.

10) Il Foro territoriale competente a decidere in ordine a qualsiasi controversia di carattere civile che dovesse sorgere in relazione al presente atto è esclusivamente quello di Brindisi.

11) Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia alla deliberazione di G.C. n. 220 del 05/08/2016 e alla determinazione dirigenziale a contrarre n.

↓ del ↓ , nonché alle norme del Codice Civile, delle altre leggi in vigore, degli usi e consuetudini, se ed in quanto compatibili.

12) Il presente contratto di comodato costituito da numero tre facciate intere e numero ↓ righe della presente facciata, viene redatto in duplice copia, una per ciascuna delle parti intervenute e sarà registrato in caso d'uso, a cura e spese del comodatario.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL COMODANTE

IL COMODATARIO

